

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione 02 febbraio 2026, n.58

CSR Basilicata 2023 – 2027; Disposizioni attuative per gli interventi di Sviluppo Rurale – NO SIGC – (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), in sostituzione delle disposizioni di cui alla D.D. n. 1020 del 30.11.2023.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

REGIONE BASILICATA

Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e
Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale - Sede
Potenza

14BE

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 14BE.2026/D.00058

DEL 2/2/2026

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

CSR Basilicata 2023 – 2027; Disposizioni attuative per gli interventi di Sviluppo Rurale – NO SIGC – (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), in sostituzione delle disposizioni di cui alla D.D. n. 1020 del 30.11.2023.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** **lo Statuto della Regione Basilicata**, approvato con Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17.11.2016, modificato e integrato con Legge Statutaria Regionale n .1 del 18.07.2018;
- VISTO** **il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001**, recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** **la L. n. 241 del 07.08.1990**, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** **la L.R. n. 12 del 02.03.1996**, concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente modificata e integrata;
- VISTA** **la D.G.R n. 11 del 13 gennaio 1998**, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;
- VISTO** **il Decreto del Presidente della Giunta n.202400153 del 09.07.2024** “Nomina dei componenti della Giunta regionale”;
- VISTA** **la L.R. n. 34 del 06.09.2001**, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** **la D.G.R. n. 179 del 08/04/2022**, “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione”;
- VISTO** **il D.lgs. n. 118 del 26 luglio 2011**, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;
- VISTO** **il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013**, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. e ss.mm.ii.”;
- VISTA** **la D.G.R. n. 133 del 28-03-2025” Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027** – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis” e ss. mm. ii;
- VISTA** **la L.R. n. 29 del 30.12.2019**, “Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO** **il Regolamento regionale n. 1 del 10.02.2021**, “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R. in data 10.02.2021 - Serie speciale;
- VISTA** **la D.G.R. n. 906 del 12-11-2021** “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
- VISTA** **la D.G.R. n. 340 del 09-07-2025** “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarico”;

- VISTA** la **D.G.R. n.387 del 23-07-2025** “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarico”;
- VISTA** la **D.G.R. n. 506 del 14.08.2024**, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021n.1 “Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- VISTA** la **D.G.R. n. 316 del 20.06.2025**, “Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- VISTO** il **Regolamento regionale n.1 del 5 maggio 2022**, aente ad oggetto “Controlli interni di regolarità amministrativa” pubblicato sul B.U.R.B. n.20 del 6 maggio 2022;
- VISTA** la **D.C.R. n. 647 del 23.01.2024**, aente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024-2026 – Approvazione”;
- VISTA** la **D.G.R. n. 524 del 10-09-2025** “Disegno di legge regionale "Collegato alla legge di stabilità regionale 2025"
- VISTA** la **D.D. n. 14BE.2023/D.010220 del 30.11.2023** “Approvazione per le disposizioni attuative per gli interventi di Sviluppo Rurale-No SIGC”
- VISTI** i **Regolamenti comunitari** relativi al periodo di programmazione 2023/2027 in materia di Politica Agricola Comune (PAC) ed in particolare:
- il **Regolamento (UE) 2021/2115** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - il **Regolamento (UE) 2021/ 2116** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul **monitoraggio** della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - il **Regolamento (UE) 2021/2117** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
 - il **Regolamento delegato (UE) 2021/2289** della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
 - il **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128** della Commissione del 21 dicembre

2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- **il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129** della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della **vinificazione** a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- **il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173** della Commissione del 31 maggio 2022 recante **modalità** di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO **Regolamento delegato (UE) 2022/1172** della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO **Regolamento delegato (UE) 2022/1408** della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2531** della Commissione pubblicato sulla GUUE il 1° dicembre 2022 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Si allega per maggiori dettagli;

VISTO **il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP)** approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022”;

VISTO **l'Emendamento 5** al PSP Italia 2023-2027, nella sua versione 6.1 adottata con Decisione C (2025) 8022 del 27.11.2025;

VISTO **il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale** del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Basilicata versione 4.0 (CSR Basilicata 2023-2027), adottato dalla Regione Basilicata con DGR n. 202500533 del 11.09.2025;

VISTA **la D.D. n. 1020 del 30.11.2023** avente ad oggetto ““Disposizioni attuative per gli interventi di Sviluppo Rurale -NON SIGC- (SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO)””;

VISTA **la D.D. n. 237 del 10.03.2025** avente ad oggetto “CSR Basilicata 2023 – 2027 – Disposizioni comuni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dei beneficiari – Interventi non a superficie e/o a capo (INTERVENTI NO SIGC)”;

- VISTA** la **D.G.R. n. 490 del 01.08.2024** avente ad oggetto: “Schema di Convenzione tra l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e la Regione Basilicata per la delega delle funzioni nell’ambito dell’attuazione del Piano Strategico della PAC 2023-2027/CSR Regione Basilicata 2023-2027. Autorizzazione alla sottoscrizione”;
- PRESO ATTO** che l’AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Regione Basilicata;
- CONSIDERATO** che il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSP Italia 2023-2027 (CSR Basilicata 2023-2027) nella Versione 4.0 - approvata con D.G.R. n. 533 del 11.09.2025 - costituisce lo strumento di programmazione strategica per l’attuazione delle politiche di sviluppo rurale sul territorio regionale;
- RILEVATA** la necessità di fornire agli operatori del settore agricolo, ai beneficiari nonché alle strutture amministrative regionali coinvolte nell’attuazione del CSR, uno strumento operativo unitario e coordinato che garantisca, nello specifico: - uniformità di interpretazione e applicazione delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali; - coerenza procedurale nell’attuazione dei diversi interventi previsti dal CSR; - semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri burocratici a carico dei beneficiari; - trasparenza e accessibilità delle informazioni relative alle procedure di accesso ai finanziamenti; - efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse finanziarie disponibili;
- CONSIDERATO** che l’esperienza maturata nell’attuazione degli Avvisi emanati nell’ambito del CSR Basilicata 2023-2027 ha evidenziato l’esigenza di chiarire e armonizzare aspetti procedurali e interpretativi, al fine di garantire la corretta applicazione delle priorità strategiche definite nel CSR, oltreché al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di istruttoria, controllo e pagamento;
- RAVVISATA** la necessità di sostituire integralmente la D.D. n. 1020 del 30.11.2023, avente ad oggetto “CSR Basilicata 2023-2027 (Complemento di Programmazione Regionale) – Approvazione delle “Disposizioni attuative per gli interventi di Sviluppo Rurale - Non SIGC - (Sistema Integrato di Gestione e Controllo)”;
- RITENUTA** la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- DATO ATTO** che il presente Provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale, in quanto rientrante nel CSR Basilicata 2023-2027;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. **approvare** le disposizioni attuative per gli Interventi di sviluppo rurale – NO SIGC- (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) relative al Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2023-2027, allegate al presente Provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. **stabilire** che le presenti disposizioni attuative **sostituiscono integralmente** l'allegato di cui alla D.D. n. 1020 del 30.11.2023, avente ad oggetto “CSR Basilicata 2023-2027 (Complemento di Programmazione Regionale) – Approvazione delle “Disposizioni attuative per gli interventi di Sviluppo Rurale - Non SIGC - (Sistema Integrato di Gestione e Controllo)”;
3. **pubblicare integralmente** il presente Provvedimento sul B.U.R. della Regione Basilicata e di darne massima evidenza sui siti www.basilicatanet.it e <https://basilicatacsr.it>.

L'ISTRUTTORE **Rosangela Garzillo**

IL RESPONSABILE P.O. **Nicola Rossi**

IL DIRIGENTE **Rocco Vittorio Restaino**

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

CSR Basilicata 2023 – 2027; Disposizioni attuative per gli interventi di Sviluppo Rurale – NO SIGC – (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), in sostituzione delle disposizioni di cui alla D.D. n. 1020 del 30.11.2023.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Rocco Vittorio Restaino

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo
<http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>



CSR
BASILICATA
Sviluppo Rurale
2023 - 2027



Cofinanziato
dall'Unione europea



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



REGIONE BASILICATA

Allegato 1

**Disposizioni attuative per gli interventi di Sviluppo Rurale -
NON SIGC- (Sistema Integrato di Gestione e Controllo)
Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione
Basilicata**

Regione Basilicata
Direzione Generale per le Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
Autorità di Gestione CSR FEASR
Basilicata 2023-2027

www.csrbasilicata.it

Sommario

1. INTRODUZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2. DEFINIZIONI	3
3. SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	4
4. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
5. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DA INSERIRE NEI BANDI PUBBLICI.....	7
6. INDICAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI BANDI PUBBLICI.....	7
7. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	9
8. DOMANDA DI SOSTEGNO	10
8.1 Errori palesi.....	11
9. FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	11
9.1 Avvio del procedimento.....	11
9.2 Verifica di ricevibilità	11
9.3 Fase di istruttoria per i controlli amministrativi di ammissibilità	12
9.4 Formazione della graduatoria.....	13
9.5 Concessione del sostegno.....	13
10. VARIAZIONI PROGETTUALI	14
10.1 Varianti	14
10.1.1 Varianti per modifiche tecniche sostanziali degli investimenti o delle attività approvati/e	14
10.1.2 Variazione di cambio beneficiario	15
10.1.3 Variazione relativa al cambio della sede dell'investimento.....	15
10.2 Adeguamenti tecnici di dettaglio	16
10.3 Parziale realizzazione dell'operazione	16
11. PROROGHE.....	17
12. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA.....	17
12.1 Principi generali di ammissibilità ed eleggibilità della spesa.....	17
12.2 Spese ammissibili.....	18
12.2.1 Ammissibilità di studi e piani	19
12.2.2 Spese di gestione	20
12.2.3 Contributi in natura	20
12.3 Spese non ammissibili.....	20
12.3.1 Ammissibilità IVA e di altre imposte e tasse	21
12.3.2 Imposta di registro e IRAP.....	21
12.4 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento	21
12.5 Forme di sovvenzione	21
13. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI	22
13.1 Confronto tra preventivi.....	22
13.2 Costi di riferimento (prezzari regionali, listini dei prezzi di mercato o database aggiornati)	23
13.3 Valutazione tecnica indipendente sui costi.....	23
14. DOMANDA DI PAGAMENTO	24
14.1 Domanda di anticipo.....	24
14.2 Domande di accounto.....	25
14.3 Domande di saldo finale	26
15. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	27
16. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	28
17. RECESSO (RINUNCIA) DAGLI IMPEGNI	29
18. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	29
19. INTERVENTI SOGGETTI ALLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO	29
19.1 Condizioni valide per i regimi di aiuto di stato notificati o comunicati in esenzione dalla notifica	30
19.2 Regime "de minimis"	32
19.3 Il Registro Nazionale Aiuti di Stato e il Registro Aiuti di Stato Sian	32
20. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	33
21. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, REVOCHE E RECUPERI	34
22. MONITORAGGIO	35
23. CONCLUSIONI DELLE OPERAZIONI E CHIUSURA DEL CSR BASILICATA 2023 - 2027.....	35
24. DISPOSIZIONI FINALI.....	35

1. INTRODUZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il CSR Basilicata 2023-2027 declina le specifiche scelte regionali, in termini di programmazione, gestione ed attuazione degli interventi, che sono inseriti nel Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 del 02.12.2022.

Gli interventi attivati con il CSR Basilicata 2023-2027 possono essere riferiti a due macro-tipologie:

- Interventi basati sulle superfici e gli animali, che rientrano nel campo di applicazione del SIGC.
- Interventi diversi da quelli basati sulle superfici e gli animali, non soggetti al SIGC.

Il presente documento illustra le **Disposizioni attuative generali per la gestione degli interventi previsti dal Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2023 -2027 non basati sulle superfici e gli animali e che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)** di cui al Titolo IV, Capitolo II del Reg. (UE) 2021/2116.

Nello specifico le presenti linee guida disciplinano le condizioni di ammissione al sostegno ed al pagamento degli **interventi previsti negli articoli 73, 74, 75, 77 e 78 del Reg. (UE) 2021/2115**.

Gli interventi selezionati attualmente nel CSR Basilicata sono i seguenti:

- **gli investimenti** (art.73 e 74), in relazione ai quali sono previsti i seguenti interventi:
 - SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
 - SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
 - SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
 - SRD04 - Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
 - SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo
 - SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali
 - SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
 - SRD09 - Investimenti non produttivi agricoli nelle aree rurali
 - SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino delle foreste
 - SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
 - SRD15 - Investimenti produttivi forestali
- **l'insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e l'avvio di imprese rurali** (art.75):
 - SRE01- Insediamento giovani
 - SRE02 - Insediamento nuovi agricoltori
 - SRE03 - Avvio nuove imprese silvicoltura
 - SRE04 - start up non agricole (programmata ed attuata esclusivamente nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale attivate dai GAL in attuazione dell'intervento SRG06)
- **la cooperazione** (art.77):
 - SRG01- Sostegno gruppi operativi PEI
 - SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità
 - SRG06 - Leader – Attuazione strategie di sviluppo locale
 - SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e *smart villages*
 - SRG08 - Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
 - SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità
- **lo scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione** (art.78):
 - SRH01- Erogazione servizi di consulenza

- SRH04 - Azioni di informazione
- SRH05 - Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali

Le presenti Disposizioni sono soggette a periodiche revisioni, modifiche e/o integrazioni, sia in relazione alle modifiche regolamentari e legislative che dovessero intervenire nel corso dell'attuale ciclo di programmazione e che riguardano il CSR Basilicata, sia in relazione a particolari richieste del partenariato regionale, coerentemente con le disposizioni normative vigenti.

Inoltre, il presente documento sostituisce integralmente quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n.14BE.2023/D.01020 del 30.11.2023 avente ad oggetto: *"CSR Basilicata 2023-2027 (Complemento di Programmazione Regionale) – Approvazione delle "Disposizioni attuative per gli interventi di Sviluppo Rurale - NON SIGC - (SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO)."*

Le Disposizioni contenute nel documento assumono carattere vincolante per tutti i Bandi pubblici emanati nell'ambito del CSR Basilicata e costituiscono parte integrante degli stessi.

2. DEFINIZIONI

Bando Pubblico (A.P.): procedura di evidenza pubblica utilizzata per selezionare le operazioni sostenute mediante le risorse finanziarie messe a disposizione dal CSR Basilicata 2023-2027.

Autorità di Gestione Regionale (AdG CSR): individuata ai sensi dell'art. 123 par.1 del Reg. (UE) 2021/2115, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per tali interventi assicura, in via diretta o in concorrenza con l'AdGN, le funzioni richieste dall'art.123.2 del Reg.(UE) 2021/2115. Nel CSR Basilicata è individuata nel Dirigente pro-tempore dell'Ufficio AdG CSR Basilicata 2023 – 2027 della Direzione Generale Politiche agricole, alimentari e forestali.

Responsabile di Intervento (Rdi): Figura dirigenziale responsabile dell'efficace e corretta gestione ed attuazione di specifici interventi ed azioni del CSR Basilicata 2023-2027.

Responsabile del Procedimento (RdP): Figura non dirigenziale individuata all'interno dell'ufficio competente, ai sensi della L. n.241/90 e s.m.i., per un determinato tipo di procedimento di cui è responsabile per le fasi di istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

AGEA-OP: L'Organismo Pagatore del CSR Basilicata 2023 – 2027, riconosciuto ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/2116. L'Organismo Pagatore (O.P.) è il soggetto responsabile della gestione e del controllo delle spese a valere su FEAGA e FEASR: assicura, in particolare, la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande di pagamento, inclusi i controlli amministrativi e in loco, l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti, la rilevazione e fornitura dei dati tecnici, economici e finanziari per il monitoraggio e il reporting annuale alla Commissione.

Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.): Ufficio Regionale incaricato di espletare per conto di AGEA, in forza di specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA non può delegare.

Tecnici convenzionati (TC): Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con la Direzione Politiche Agricole e Forestali, dietro mandato del beneficiario (potenziale in caso di domanda di aiuto) compilano e rilasciano sulla piattaforma informatica SIAN le domande di aiuto e pagamento.

BURB: Bollettino Ufficiale della Basilicata.

CAA: Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3 bis del Decreto legislativo

165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione. Nell’ambito del CSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di sostegno e pagamento.

Codice Unico di Progetto (CUP): Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione: rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP è l’unico elemento in grado di identificare in modo assolutamente univoco un progetto di investimento pubblico consentendo, pertanto, il suo monitoraggio. Il CUP è uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso di soggetti pubblici è generato dagli stessi beneficiari.

Criteri di selezione: elementi e requisiti intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti per la selezione delle operazioni candidate sul CSR Basilicata con la partecipazione ai Bandi pubblici, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi. (art.79 Reg. (UE) 2115/2021).

Fascicolo unico aziendale: è un elemento essenziale e imprescindibile per tutti i procedimenti amministrativi che riguardano l’erogazione di contributi comunitari (Fondi FEAGA e FEASR), nazionali e regionali in campo agricolo. Contiene, infatti, le informazioni che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo del patrimonio produttivo di un’azienda agricola. La costituzione del fascicolo è obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n.530/99. Il Fascicolo Aziendale deve essere obbligatoriamente aggiornato o confermato annualmente presso il CAA di riferimento convenzionato con AGEA. L’iscrizione all’Anagrafe delle Aziende Agricole e la creazione del Fascicolo Aziendale sono obbligatori sia per poter richiedere incentivi e agevolazioni nazionali e comunitarie sia per poter gestire i rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o locale.

Comitato di Monitoraggio regionale (CdM): Previsto dall’art.124 del Reg. (UE) 2021/2115, provvede in particolare ad esaminare lo stato di avanzamento nell’attuazione del CSR 2023-2027 rispetto agli obiettivi del PSP 2023-2027, come declinati a livello regionale, in vista della redazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione; esaminare i criteri di selezione da applicare agli interventi; esaminare le proposte di modifica del CSR 2023-2027.

Beneficiario: Un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione di un’operazione ammissibile e finanziata secondo quanto stabilito dal Bando pubblico. Nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, è l’impresa che riceve l’aiuto.

Per tutte le ulteriori definizioni si rinvia agli art. 3 del Reg. UE 2115/2021 e art.2 del Reg. UE 2116/2021.

3. SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Di seguito si illustrano sinteticamente tutti gli strumenti coinvolti nell’attuazione del CSR Basilicata 2023 – 2027.

Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)

Il SIAN è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi. Nell’ambito di tale sistema, devono essere obbligatoriamente rilasciate le domande di aiuto e pagamento per l’accesso al sostegno finanziario del FEASR. Sul SIAN sono detenuti tutti i fascicoli aziendali dei

beneficiari.

Sistema Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (VeCI)

L'AdG CSR e l'O.P. garantiscono che tutti gli interventi previsti dal CSR 2023-2027 siano verificabili e controllabili. Pertanto, tutti i criteri di ammissibilità e di selezione, gli impegni e gli obblighi previsti nel CSR e nei Bandi pubblici devono essere definiti in modo chiaro e oggettivo.

Il processo relativo alla verificabilità e controllabilità degli interventi si fonda sull'utilizzo dell'applicativo informatico implementato dall'AGEA sul SIAN, denominato VeCI (Verificabilità e Controllabilità Interventi), nell'ambito del quale, per ciascun intervento, sono identificati:

- i singoli impegni, criteri e obblighi (ICO);
- gli elementi su cui si fonda il controllo (es. documenti, banche dati);
- i passaggi da seguire per l'esecuzione del controllo;
- il momento in cui eseguire il controllo.

Le regole su cui si basa la VeCI sono volte ad assicurare l'oggettività e la certezza dell'esito del controllo.

Sistema Informativo Agricolo – Regione Basilicata (SIA-RB)

La Regione Basilicata dispone dal 2016 del Sistema informativo agricolo regionale (SIA-RB), con la finalità di digitalizzare i processi amministrativi e il compito di gestire i procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Il SIA-RB, oltre a rappresentare lo strumento informatico di supporto attraverso cui i beneficiari o i tecnici delegati trasmettono in via telematica le domande di sostegno/pagamento e la documentazione richiesta nei bandi, consente il monitoraggio e l'analisi statistica dei dati di fonte amministrativa ed è uno strumento utile ai fini della rendicontazione della spesa alla UE, della valutazione delle politiche attuate, dell'analisi dell'evoluzione del settore agricolo e di programmazione dell'azione di governo.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n.228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Regolamento delegato (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di

informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità

Regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2531 della Commissione pubblicato sulla GUUE il 1° dicembre 2022 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Si allega per maggiori dettagli;

Regolamento Ue 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (Gazzetta ufficiale UE del 22 dicembre 2022, C 485/1);

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;

Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 – approvato con Decisione C (2022) 8645 del 02.12.2022, emendato con Decisione C (2025) 8022 del 27.11.2025 (vs. 6.1 del PSP 2023 - 2027);

D.G.R. 13 gennaio 2023 n.9 recante "Presa d'atto del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Basilicata (CSR Basilicata 2023-2027)";

D.C.R. 20 giugno 2023 n.575 recante "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Basilicata (CSR Basilicata 2023-2027) – PRESA D'ATTO."

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

D.D. n.1020 del 30.11.2023 – Approvazione delle Linee di indirizzo per la gestione del Complemento di Programmazione (CSR Basilicata 2023-2027) “Disposizioni attuative per gli interventi di Sviluppo Rurale - NON SIGC- (Sistema Integrato di Gestione e Controllo).

D.D. n.237 del 10 marzo 2025 - Disposizioni comuni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari - Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi NON SIGC).

5. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DA INSERIRE NEI BANDI PUBBLICI

Sulla base di quanto previsto all'art.79 del Reg. (UE) 2021/2115, l'AdG CSR definisce i criteri di selezione per gli interventi del CSR 2023-2027 elencati nel Par.1 delle presenti Disposizioni. I criteri di selezione devono garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.

Il processo di definizione dei criteri di selezione si sviluppa secondo le seguenti fasi:

1. l'AdG CSR, su proposta del Responsabile dell'Intervento, predispone la documentazione contenente i criteri di selezione per ciascun intervento del CSR 2023-2027 o – laddove previste e contraddistinte da differenti principi di selezione – per ciascuna azione dello stesso;
2. la suddetta documentazione è sottoposta alla consultazione del Comitato di monitoraggio regionale (CdM), che può approvare i criteri e/o formulare osservazioni;
3. le osservazioni trasmesse dal CdM sono esaminate dall'AdG CSR al fine di valutare una possibile rivisitazione dei criteri interessati; tali osservazioni possono, quindi, essere recepite o meno;
4. Il CdM approva i criteri di selezione.

Nel corso dell'attuazione del CSR Basilicata, i criteri di selezione approvati possono essere sottoposti a revisione, con le medesime modalità su descritte.

In fase di predisposizione dei criteri di selezione, è necessario assicurare:

- la piena coerenza con tutti i principi di selezione attivati, nel PSP 2023 – 2027, a livello regionale e riportati nelle schede degli interventi del CSR Basilicata 2023-2027;
- la valutazione preventiva della verificabilità e controllabilità dei criteri;
- la descrizione dettagliata delle condizioni che permettono l'attribuzione del punteggio;
- la previsione di un punteggio minimo al di sotto del quale la proposta progettuale non si considera ammissibile al sostegno.

6. INDICAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI BANDI PUBBLICI

Al fine di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti amministrativi relativi all'attuazione degli interventi del CSR Basilicata 2023 - 2027, si forniscono di seguito le indicazioni generali per la redazione dei Bandi pubblici da osservare.

La proposta tecnica di Bando pubblico, predisposta dal Responsabile di Intervento dell'Ufficio competente, sulla base del vigente cronoprogramma di attuazione del CSR Basilicata, deve essere trasmessa all'AdG CSR a mezzo mail prima della sua pubblicazione, per la verifica di conformità; entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione, l'AdG CSR rilascia un parere formale di presa visione ed eventualmente formula osservazioni.

La verifica riguarda prioritariamente i seguenti punti:

- 1) coerenza delle previsioni del Bando pubblico con la scheda delle versioni vigenti del PSP 2023 – 2027 e

- del CSR Basilicata 2023 - 2027;
- 2) corretta applicazione dei principi di selezione e dei relativi criteri di selezione;
 - 3) dotazione finanziaria attivata;
 - 4) eventuale riferimento al regime di aiuto attivato.

In seguito al rilascio del parere da parte dell'AdG CSR e prima della definitiva adozione, il bando deve essere sottoposto obbligatoriamente al processo di verificabilità e controllabilità e, pertanto, trasmesso all'Ufficio competente per la profilatura sul sistema VE.CI. Successivamente, si potrà procedere con la definizione **dell'atto di adozione del Bando pubblico, che dovrà fare esplicito riferimento al parere rilasciato dall'AdG CSR.**

Il Bando deve indicare obbligatoriamente i seguenti elementi minimi:

- Descrizione e obiettivi dell'intervento e delle specifiche azioni attivate;
- Quadro normativo di riferimento specifico per l'intervento;
- Ambito territoriale di intervento;
- Dotazione finanziaria del bando;
- Soggetti beneficiari;
- Condizioni di ammissibilità;
- Tipologia degli investimenti ammissibili;
- Spese ammissibili e non ammissibili;
- Periodo di eleggibilità della spesa;
- Forma e percentuale del sostegno, eventuali limiti di importo relativi alla spesa ammissibile e/o al contributo concedibile, e rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;
- Obblighi e impegni a carico del beneficiario specifici collegati all'operazione, ivi compresi gli impegni ex-post, successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno;
- Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno;
- Criteri di selezione;
- Controlli amministrativi della domanda di sostegno;
- Modalità di predisposizione della graduatoria;
- Termini di sottoscrizione e validità dell'atto di concessione individuale del sostegno;
- Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe;
- Varianti;
- Termini e modalità di presentazione delle domande di pagamento;
- Documentazione da presentare a corredo della domanda di pagamento, distinguendo chiaramente tra documentazione obbligatoria a pena di irricevibilità della domanda e documentazione integrabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
- Controlli amministrativi delle domande di pagamento;
- Obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario;
- Controllo in loco e controllo ex post;
- Quadro delle sanzioni;
- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR);
- Disposizioni finali.

Dovranno essere osservate, inoltre, in fase di redazione del Bando, le seguenti indicazioni:

- non richiedere, a corredo della domanda di sostegno, la documentazione acquisibile tramite i sistemi informativi in uso presso gli Uffici regionali (come i fascicoli aziendali/schede di validazione a titolo esemplificativo);
- esplicitare in modo chiaro ed univoco quali sono i documenti a corredo della domanda di sostegno la cui mancata trasmissione comporta la non ricevibilità della domanda e quali, invece, possono essere oggetto di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.6 della L.241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo;
- prevedere una vigenza del Bando compresa fra **30 e 90** giorni consecutivi a far data dalla sua pubblicazione sul BURB; la previsione di tempistiche differenti dovrà essere adeguatamente giustificata dal Responsabile di Intervento nell'atto di adozione del bando;
- prevedere il **termine di conclusione fisica e finanziaria delle operazioni, con rilascio e trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale**, a far data dalla sottoscrizione dell'atto di concessione del sostegno da parte del beneficiario, come disposto nei singoli bandi pubblici e comunque **non oltre il termine del 30/09/2029**, al fine di garantire la corretta chiusura del programma sulla base delle disposizioni contenute nell'art.86, par.4 del Reg. UE 2115/2021.
- prevedere la descrizione chiara delle modalità di assegnazione dei punteggi per ciascun criterio di selezione, al fine di fornire ai soggetti richiedenti tutti gli elementi essenziali per la fase di valutazione di merito dei progetti;
- nei casi in cui è prevista la possibilità di richiedere un'anticipazione, il Bando deve prevedere l'esercizio di tale opzione al massimo entro **5 mesi a far data dalla sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del beneficiario**, ad evidenza dell'effetto incentivante del sostegno nella realizzazione delle operazioni: pertanto, dovrà essere specificato che, trascorso inutilmente tale termine, il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipazione ma unicamente acconti e/o il saldo;
- evidenziare che **l'attuazione dei Bandi pubblici avviene obbligatoriamente in modalità dematerializzata** e che la trasmissione delle domande (con la relativa documentazione) è espressamente vietata in qualsiasi altra modalità; specificare, altresì, che **il termine massimo per il rilascio della domanda di sostegno ed il caricamento sul SIAN di tutta la documentazione richiesta nel Bando è fissato alle ore 23:59 dell'ultimo giorno utile indicato nel Bando Pubblico quale scadenza, a pena di esclusione**. I soggetti richiedenti dovranno trasmettere, in pari data, la domanda di sostegno e la documentazione in formato digitale portatile statico non modificabile anche attraverso il SIARB.

7. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Ai fini della corretta implementazione del sistema di attività di controllo del CSR Basilicata 2023 - 2027 si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nel Reg (UE) 2021/2116, nel Cap.4 del PSP 2023 – 2027 e nel D.M. del MASAF n.410727 del 04 agosto 2023 sui Controlli per interventi di investimento, immateriali o di primo insediamento, che disciplina la modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziarie dal FEASR per i tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78, che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

Le domande di sostegno e di pagamento e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Uffici della Regione Basilicata e dall'O.P. Agea.

Sono previste tre tipologie di controllo:

- Controlli amministrativi;
- Controlli in loco;

- Controlli ex post;

Tutte le domande di sostegno e di pagamento (anticipazione, SAL, saldo finale), nonché tutte le ulteriori dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti richiesti nei Bandi pubblici, sono sottoposte a controlli amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta (check-list, verbali ed altre modalità), dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di difformità.

Per i dettagli sui controlli amministrativi, si rinvia ai Par.9 e 13 delle presenti Disposizioni.

I Controlli in loco (art.4 del D.M. n.410727 del 04 agosto 2023) sono di competenza dell'O.P. Agea, che ne disciplina termini e modalità.

I Controlli ex post (art.7 del D.M. n.410727 del 04 agosto 2023) sono di competenza dell'O.P. Agea, per assicurare il rispetto degli impegni previsti nel programma o nell'atto di concessione del sostegno. Tali controlli si effettuano dopo la liquidazione del saldo.

Le procedure connesse alla gestione delle domande di pagamento, compreso la chiusura del procedimento amministrativo, sono in capo all'Ufficio UECA.

Nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento deve essere effettuata almeno una visita sul luogo (visita in situ) dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza agli obiettivi del bando, prima del pagamento del saldo finale.

L'Ufficio UECA, eseguiti i controlli sulle domande di pagamento, dispone i pagamenti a favore dei beneficiari, elabora la proposta ovvero autorizza l'elenco di pagamento firmato e inviato all'AdG CSR per l'acquisizione del "Visto si liquidi" e la successiva trasmissione all'AGEA da parte della stessa AdG.

8. DOMANDA DI SOSTEGNO

La presentazione della domanda di sostegno (DS) da parte di un soggetto richiedente deve avvenire tramite soggetti abilitati quali CAA e/o Professionisti iscritti a Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione, a cui il richiedente ha conferito espressa delega. La domanda di sostegno deve essere compilata e rilasciata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La richiesta di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti delegati per l'inserimento e per la trasmissione telematica della Domanda di Sostegno, può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al termine massimo di sette (7) giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno e deve essere inviata all'indirizzo del Responsabile delle utenze SIAN, alla seguente mail: eugenio.tropeano@regione.basilicata.it, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet <https://basilicatacsr.it>.

Per poter compilare una domanda sul SIAN, il richiedente deve essere in possesso del proprio Fascicolo Aziendale ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1999 n.503 e D. Lgs. 29 marzo 2004 n.99.

Il Fascicolo Aziendale, al momento della presentazione e rilascio della domanda di sostegno, deve risultare obbligatoriamente aggiornato e validato. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati riportati nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, comprese eventuali variazioni della consistenza aziendale per le quali dovrà procedere all'aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale. È obbligatorio compilare, nella domanda di sostegno, i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente si assume, ai sensi e per effetto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni, degli obblighi e degli impegni previsti nel modulo di domanda. La domanda di sostegno dovrà essere corredata della documentazione specifica richiesta nei Bandi pubblici.

Il mancato rilascio della domanda di sostegno sul SIAN entro i termini stabiliti potrà essere sanato **esclusivamente se la causa è attribuibile ad un malfunzionamento del sistema informativo SIAN, adeguatamente e puntualmente documentata e segnalata a mezzo PEC alla struttura dell'AdG CSR**. Non potranno in nessun caso essere accolte segnalazioni generiche di malfunzionamento del sistema informativo.

8.1 Errori palesi

Ai sensi dell'art.59, comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116 le domande di sostegno e le domande di pagamento possono essere rettificate dopo la loro presentazione, senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda e quindi prima che termini il procedimento istruttorio.

Pertanto, sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore.

Di seguito, si indicano alcune tipologie di errori, che possono essere considerati come errori palesi e per i quali, si può, pertanto, procedere alla correzione:

a. meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale di una domanda:

- incompleta o errata compilazione di parti della domanda e/o degli allegati (mancata spunta di una casella e/o di una specifica voce, campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti che non siano considerati obbligatori);
- errati riferimenti del conto corrente /codici statistici;

b. errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):

- incongruenze nei dati presenti nella domanda stessa o fra questa e i relativi allegati, oppure fra gli allegati, riscontrate a seguito di controlli incrociati con la documentazione prodotta (ad esempio, errori aritmetici che emergono dall'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, etc.);
- errori aritmetici (ad esempio, il totale piano di investimento non corrisponde alla somma delle singole voci di spesa).

9. FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Le fasi del procedimento amministrativo sono:

9.1 Avvio del procedimento

Il procedimento si avvia con l'assegnazione della domanda di sostegno al funzionario istruttore sul Sistema Informativo SIAN a cura del Responsabile del procedimento.

9.2 Verifica di ricevibilità

Tale fase è volta ad accertare la regolarità formale della domanda, la regolarità dell'invio e la corretta compilazione della stessa. La verifica può avere esito positivo o negativo; in caso di esito positivo è giudicata ricevibile ed è quindi avviata all'istruttoria di ammissibilità. In caso di esito negativo è giudicata non ricevibile e viene archiviata.

La regolarità formale della domanda è accertata mediante l'esame della:

- presentazione entro i termini previsti;
- completezza della documentazione allegata;
- sottoscrizione della domanda;
- presenza di un valido documento d'identità.

Sono dichiarate **irricevibili**, con conseguente esclusione dalla successiva fase di ammissibilità, le domande:

- non "rilasciate" sul Sistema SIAN;
- non sottoscritte dal richiedente;
- prive della documentazione obbligatoria richiesta indicata come tale.

9.3 Fase di istruttoria per i controlli amministrativi di ammissibilità

Consiste nell'accertamento della sussistenza e conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso al sostegno previsti dai singoli bandi sia del soggetto richiedente sia dell'operazione candidata.

L'intero processo di istruttoria delle domande di sostegno viene gestito da un apposito sistema informativo gestionale sviluppato da AGEA e funzionante sul Portale SIAN. L'utilizzo corretto e tempestivo di tale software da parte degli Istruttori consente di alimentare la base dati del CSR Basilicata e di monitorarne adeguatamente l'avanzamento finanziario e procedurale, pertanto è obbligatorio.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dai regolamenti europei, dal PSP 2023-2027 e dal CSR Basilicata, compresi quelli in materia di appalti pubblici, Aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. In particolare, tali controlli comprendono la verifica dei seguenti elementi:

- l'ammissibilità del beneficiario;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità dell'operazione, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento per cui si chiede il sostegno;
- il rispetto dei criteri di selezione;
- l'ammissibilità dei costi dell'operazione, tramite:
 - la verifica della pertinenza e ragionevolezza dei costi dichiarati quando la sovvenzione dell'operazione è sotto forma di rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario (art.83 par.1 lettera a del regolamento (UE) 2021/2115);
 - la verifica della conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo utilizzato quando la sovvenzione dell'operazione è sotto forma di costo unitario, somma forfettaria e finanziamento a tasso fisso (art. 83 par.1 lettere b), c), d) del Reg. (UE) 2021/2115).

L'attività di controllo ed i risultati delle verifiche eseguite sono registrate in **un'apposita check-list del controllo amministrativo predisposta sulla base degli elementi (ICO, elementi e passi del controllo) implementati nel sistema V.E.C.I.**

Come già anticipato nel *Par.6* delle presenti Disposizioni, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. b) della L. 241/90, il RdP, durante l'iter istruttorio, può chiedere documentazione integrativa sulla base delle disposizioni contenute nel bando pubblico, con l'indicazione di un termine perentorio per ottemperare alla richiesta. L'eventuale mancato riscontro a tali richieste comporta la chiusura dell'iter istruttorio con la documentazione a disposizione dell'istruttore.

Per tutti gli interventi, i requisiti per l'ammissibilità delle domande devono essere posseduti e dichiarati dal soggetto richiedente al momento del rilascio della domanda di sostegno, se non diversamente specificato nel bando.

In riferimento alla verifica dei criteri di selezione, in caso di riconoscimento di un punteggio inferiore/superiore a quello che il soggetto richiedente si è attribuito in autovalutazione in sede di presentazione della domanda di sostegno, sarà assegnato il punteggio effettivamente accertato.

EVIDENZA DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO	<p>L'evidenza dei controlli amministrativi effettuati per l'ammissibilità delle domande di sostegno è obbligatoria, con l'obiettivo di garantire l'oggettività e la trasparenza dell'esito istruttorio. Gli istruttori dovranno eseguire tutti i controlli stabiliti nelle check-list implementate su SIAN e avere cura di conservare in una cartella di file appositamente predisposta tutta la documentazione attraverso la quale è stato effettuato ciascun controllo richiesto.</p>
--	--

9.4 Formazione della graduatoria

In seguito alla chiusura della fase dei controlli di ammissibilità e dell'attribuzione del punteggio ai criteri di selezione, si procede con l'approvazione della graduatoria provvisoria, con l'elaborazione dei seguenti elenchi:

- Elenco delle domande pervenute;
- Elenco delle domande ammissibili e finanziabili nell'ambito della dotazione finanziaria del Bando;
- Elenco delle domande ammissibili e non finanziabili per superamento della dotazione finanziaria del Bando;
- Elenco delle domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo e/o a seguito dell'esito negativo dell'istruttoria, debitamente corredato dalle relative motivazioni.

Avverso tale graduatoria il beneficiario può presentare una istanza di riesame al Responsabile di Intervento, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della stessa sul BURB.

Le istanze di riesame sono di competenza del RdP: il riesame comporta la redazione di apposito verbale, nel quale è riportato l'esito. Completata la fase di riesame, il Responsabile di Intervento, con proprio atto, adotta, i nuovi elenchi delle domande ammesse e finanziabili, delle domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse finanziarie, delle domande non ammissibili sulla base degli esiti dei controlli amministrativi, con indicazione dei motivi di esclusione e del mancato accoglimento delle eventuali controdeduzioni da parte del richiedente.

9.5 Concessione del sostegno

Per le domande di sostegno ammissibili e finanziabili, il Responsabile di Intervento redige gli atti di concessione individuale del sostegno, che dovranno essere sottoscritti dal beneficiario o, ove espressamente previsto, da un suo delegato (nei modi di legge). Prima della sottoscrizione, l'Ufficio regionale competente provvede alla richiesta ed attribuzione dei CUP alle domande di sostegno finanziate per i beneficiari privati.

Gli atti di concessione del sostegno potranno essere notificati ai beneficiari anche via PEC. Il mancato ritiro, la mancata sottoscrizione o l'assenza della contropartita dell'atto di concessione del sostegno entro il termine indicato nel bando equivale ad esplicita rinuncia alla realizzazione dell'operazione.

L'atto di concessione del sostegno deve prevedere i seguenti elementi minimi:

- Riferimenti atti procedurali;
- Descrizione dell'operazione e sostegno concesso;
- Costi ammissibili a sostegno con relativo piano finanziario di dettaglio;
- Tempi di svolgimento e durata dell'operazione;
- Prescrizioni ed obblighi a carico del Beneficiario;
- Modalità di pagamento del sostegno;

- Varianti e proroghe;
- Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi;
- Recesso dagli impegni;
- Clausola di salvaguardia, con il rinvio alle presenti Disposizioni e alla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia;
- Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie;
- Responsabile di Intervento e Responsabile del Procedimento;
- Trattamento dati personali;
- (eventuale) Disposizioni finali.

10. VARIAZIONI PROGETTUALI

Sono considerate variazioni tutti i cambiamenti all'operazione finanziata che comportino, in particolare:

- a) il cambio del beneficiario
- b) il cambio della sede dell'investimento
- c) le modifiche tecniche sostanziali degli investimenti o delle attività approvati/e
- d) la parziale realizzazione dell'operazione.

In relazione alle variazioni di cui alle lettere c) e d), il bando può stabilire ulteriori requisiti, oltre quelli riportati nelle presenti disposizioni, in funzione delle caratteristiche specifiche dell'intervento interessato.

Non sono mai ammesse, invece, variazioni all'operazione approvata che comportino:

- l'aumento del contributo concesso per l'operazione;
- il mutamento delle finalità e degli obiettivi dell'iniziativa progettuale;
- il venir meno delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- il venir meno delle priorità e/o la diminuzione del punteggio attribuiti in sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno che ne hanno determinato il collocamento, nella graduatoria regionale, tra le domande ammesse a finanziamento;
- il protrarsi della realizzazione dell'operazione oltre i termini concessi sulla base delle presenti disposizioni, fatta salva la possibile concessione di una proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, alle condizioni previste successivamente.

10.1 Varianti

10.1.1 Varianti per modifiche tecniche sostanziali degli investimenti o delle attività approvati/e

La variante è ammissibile se la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto e deve essere preventivamente approvata dalla struttura regionale responsabile dell'istruttoria della domanda di sostegno.

Sono consentite varianti al progetto approvato il cui valore non superi il 25% della spesa totale ammessa per l'operazione, al netto delle spese generali.

La domanda di variante deve essere rilasciata tramite la specifica funzionalità del sistema informativo di gestione del SIAN solo qualora essa comporti una modifica del quadro economico approvato in sede di concessione del sostegno, a seguito di una rimodulazione finanziaria tra i diversi sotto-interventi e/o tra le diverse voci di spesa, oppure a seguito dell'inserimento di nuove voci di spesa.

La domanda di variante può essere presentata:

- esclusivamente dopo la sottoscrizione dell'atto di concessione individuale del sostegno di una domanda ammessa;

- **non oltre 90 giorni prima del termine ultimo concesso per la chiusura fisica e finanziaria dell'operazione con il rilascio e la trasmissione della domanda di pagamento di saldo finale.** Le domande di variante rilasciate oltre il termine indicato sono considerate irricevibili.

La domanda deve essere corredata da una relazione descrittiva di natura tecnica ed economica, con elaborati comparativi tra progetto originario e variante e dalla documentazione necessaria a dimostrare la validità della soluzione proposta e la congruità della spesa collegata (eventuali elaborati grafici, computo metrico estimativo di variante, nuovi preventivi, pareri e autorizzazioni ove richiesti).

L'Ufficio regionale competente, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda di variante, comunica al beneficiario l'esito dell'istruttoria e la conseguente decisione adottata in merito all'autorizzazione o al non accoglimento della variante.

In caso di esito istruttorio negativo della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

È ammessa inderogabilmente **una sola richiesta di variante all'operazione approvata**, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti: in nessun caso la variante potrà determinare un aumento del contributo concesso ammesso a finanziamento.

Se la variante comporta un aumento del costo dell'investimento/attività, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando l'importo del contributo già concesso. Se la variante comporta una diminuzione del costo dell'investimento/attività, l'importo del contributo concesso è ridotto, nel rispetto delle percentuali di aiuto previste per l'intervento.

L'eleggibilità della spesa decorre dalla data di presentazione della domanda di variante, a condizione che la stessa venga istruita positivamente. In nessun caso saranno riconosciute spese sostenute prima della presentazione della domanda di variante e in caso di esito negativo dell'istruttoria della stessa.

La domanda di variante non può essere presentata se è in corso l'istruttoria di una domanda di pagamento dell'acconto per avanzamento lavori: solo successivamente alla conclusione dell'istruttoria di tale domanda, il beneficiario potrà procedere al rilascio della domanda di variante.

10.1.2 Variazione di cambio beneficiario

La titolarità di una domanda di sostegno può modificarsi a seguito di cessione dell'azienda:

1. se la cessione dell'azienda avviene prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, il cessionario deve necessariamente presentare una nuova domanda entro i termini previsti dal bando.
2. nel caso in cui la cessione avviene dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di sostegno e prima dell'erogazione del saldo finale, il cessionario deve soddisfare le seguenti condizioni, per subentrare nella titolarità della domanda di sostegno:
 - essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
 - possedere un punteggio, riferito ai criteri di selezione, sufficiente per poter esser collocato tra le iniziative finanziabili;
 - sottoscrivere tutte le dichiarazioni, gli impegni e altri obblighi già sottoscritti dal precedente titolare della domanda di sostegno.

Per gli interventi SRE01, SRE02, SRE03 la variante per cambio beneficiario non è consentita.

10.1.3 Variazione relativa al cambio della sede dell'investimento

Tale variante deve essere preventivamente richiesta al competente ufficio regionale con le stesse modalità previste per le varianti collegate alle modifiche tecniche sostanziali degli investimenti o delle attività

approvati/e, di seguito illustrate, se non è motivato da cause di forza maggiore.

10.2 Adeguamenti tecnici di dettaglio

Sono considerati adeguamenti tecnici le modifiche di dettaglio o le soluzioni migliorative – in termini tecnici ed economici o di sostenibilità ambientale/efficienza energetica/salute e sicurezza sul luogo di lavoro – riconducibili ad uno o più beni/opere/attività previste, che non comportino una modifica sostanziale al progetto originario e non necessitano di nuove autorizzazioni oltre a quelle inizialmente richieste ai fini della dimostrazione del requisito della **“cantierabilità”**. Gli adeguamenti tecnici, inoltre, non comportano una modifica del quadro economico approvato in sede di concessione del sostegno, se non in diminuzione degli importi relativi a un singolo sotto-intervento e/o a una voce di spesa.

In tale ambito, è compreso anche il cambio fornitore di beni e servizi. Tale fattispecie non viene considerata variante qualora il bene/servizio acquisito dal nuovo fornitore non comporti un aumento del contributo riconosciuto per lo stesso bene/attività in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno e corrisponda, per caratteristiche tecniche e qualitative, a quello identificato nel preventivo scelto dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di sostegno e ammesso in sede di istruttoria, fatto salvo un suo eventuale miglioramento in termini di innovazione, prestazione, risparmio energetico o di sicurezza sul lavoro.

Gli adeguamenti tecnici possono essere realizzati, previa comunicazione al competente Ufficio che ha ammesso al sostegno l’operazione e fermo restando la verifica della loro ammissibilità. Il beneficiario è tenuto a presentare, una relazione tecnica che descriva le modifiche richieste e le motivazioni che le hanno determinate e sia corredata della documentazione necessaria a dimostrare la validità della soluzione adottata. Limitatamente ai beneficiari pubblici, la qualificazione delle modifiche intervenute in fase di attuazione dell’operazione come varianti ovvero come adeguamenti tecnici di dettaglio è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del D. Lgs. 36/2023, in materia di modifiche dei contratti in corso di esecuzione, fermo restando quanto stabilito al paragrafo 10.2 “Adeguamenti tecnici di dettaglio” delle presenti disposizioni.

10.3 Parziale realizzazione dell’operazione

Un’operazione si considera realizzata parzialmente in caso di non completamento o mancata esecuzione di un’opera, lavoro, acquisto, servizio o altra attività tra quelle ammesse al sostegno.

La spesa totale approvata a saldo per il progetto, al netto delle economie di spesa, non può essere inferiore al **90%** dell’investimento approvato inizialmente nella domanda di sostegno (spesa pubblica totale). Qualora la spesa risulti inferiore a tale percentuale saranno applicate le riduzioni/sanzioni sull’intero contributo ammissibile a pagamento previste nella *D.D. n.237 del 10 marzo 2025 - Disposizioni comuni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari - Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi NON SIGC)*.

Il controllo amministrativo della domanda di pagamento e il controllo in loco dovranno verificare che:

- la parte di operazione realizzata sia conforme a quella ammessa e costituisca un lotto funzionale, ovvero che gli investimenti/servizi realizzati siano funzionali, fruibili e fattibili indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione;
- la mancata realizzazione di parte dell’operazione non abbia comportato il mutamento delle finalità e degli obiettivi dell’operazione finanziata, il venir meno dei criteri di ammissibilità previsti o la diminuzione del punteggio attribuito in sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno che ne hanno determinato il collocamento, nella graduatoria regionale, tra le domande ammesse a finanziamento;

- l'importo della spesa totale realizzata e rendicontata non sia inferiore alla percentuale su indicata della spesa totale ammessa, al netto di eventuali economie di spesa, per le operazioni che prevedono investimenti. Per gli altri interventi, il bando pubblico potrà fissare, in funzione delle eventuali particolarità delle operazioni previste, una percentuale diversa per i casi di realizzazione parziale.

Nel caso in cui si verifichino le condizioni su elencate, si procede all'avvio delle procedure di decadenza totale dal sostegno concesso e al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati.

La comunicazione della parziale realizzazione dell'operazione può essere fatta dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo. Qualora non sia prevista l'erogazione di un pagamento finale per l'operazione, deve essere comunque presentata la domanda di saldo con un importo richiesto pari a "zero".

11. PROROGHE

Per la realizzazione degli investimenti il beneficiario **può richiedere una sola proroga motivata per un periodo massimo di 3 mesi**, calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine di scadenza dell'atto individuale di concessione del sostegno.

La proroga può essere concessa esclusivamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di spesa fissati dall'art. 34 del Reg. (UE) 2116/2021 e collegati al disimpegno automatico degli importi non spesi con la c.d. regola dell'N+2. Pertanto, una proroga che comporti la chiusura fisica e finanziaria dell'operazione oltre il 30/09/2029 non potrà essere concessa.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ufficio istruttore **non oltre 30 giorni prima del termine di scadenza dell'atto individuale di concessione del sostegno**. Ai fini della verifica fisico-finanziario dell'investimento proposto, la richiesta di proroga deve essere sempre accompagnata da una dettagliata relazione sull'avanzamento fisico e finanziario dell'investimento, al fine di verificare la corretta attuazione dell'operazione.

12. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

12.1 Principi generali di ammissibilità ed eleggibilità della spesa

Le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese sono richiamate nel Capitolo 7 del CSR Basilicata 2023/2027, in attuazione del Capitolo 4.7, par. 4.7.3 - Ammissibilità delle spese al FEASR, per la parte generale del PSP 2023 - 2027 ed in conformità con le disposizioni di cui agli artt. 73 – 78 del Reg. (UE) 2021/2115.

Sull'ammissibilità delle spese si riporta la sezione del paragrafo 4.7.3 del PSP su richiamato:

Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, **le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) 2021/2115**. A queste ultime si applicano i principi comuni di **ammissibilità delle spese** di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico¹. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati

¹ PSP 2023 – 2027 approvato con decisione C(2025)8022 del 27/11/2025 - vs. 6.1) vigente al momento della pubblicazione delle presenti Disposizioni attuative.

dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti

1.1) Principi generali

Le spese per essere ammissibili devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione;
3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese deriva da una modifica del PSN;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità²;
- alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.

Le spese ammissibili sono riportate in ciascun Bando Pubblico, in coerenza con quanto indicato dallo specifico intervento del CSR Basilicata.

12.2 Spese ammissibili

Le spese ammissibili, riprese dal par.4.7.3 del PSP 2023 – 2027 ed elencate di seguito, sono collegate agli investimenti realizzati nell'ambito degli interventi di cui all'art. 73 del Reg. (UE) 2021/2115 e alle spese di investimento eventualmente incluse in operazioni finanziate nell'ambito degli interventi di cooperazione

² Nel CSR Basilicata 2023 – 2027 tali spese sono riconosciute se effettuate sino a 12 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno.

(art.77 del Reg. (UE) 2021/2115), nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115:

1. costruzione, acquisizione, incluso il leasing, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
2. acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti, inclusa la messa in opera;
3. spese generali, collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, incluse le spese preparatorie finalizzate alla progettazione delle operazioni (inclusi gli studi di fattibilità) per le quali sono ammissibili spese effettuate fino a 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di sostegno. Le percentuali sono fissate dai bandi pubblici. Come evidenziato nel successivo *Par.12.5 Forme di sovvenzione*, l'importo delle spese generali per le spese di progettazione è determinato tramite l'utilizzo della *"Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR"*, elaborata dalla Rete Rurale Nazionale (RRN)³.

Per quanto riguarda le spese generali indirette (o costi indiretti) non correlate direttamente all'operazione finanziata (quali, a titolo esemplificativo, affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, etc.) la base legale di riferimento è l'art.83 (2) lett. c) del Reg. (UE) 2021/2115, che consente di utilizzare le previsioni contenute nell'art.54 del Reg. (UE) 2021/1060⁴: nei bandi pubblici, laddove si renda necessario, saranno indicate le casistiche adottate dall'AdG CSR per il calcolo puntuale di tali spese.

4. i seguenti investimenti immateriali, solo se connessi agli investimenti materiali di cui ai punti 1 e 2:

- acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; le spese relative a tali investimenti immateriali, sommate alle spese generali di cui al punto 3, sono ammissibili per un importo massimo espresso in termini percentuali rispetto alla spesa ammessa per la realizzazione degli investimenti di cui ai punti 1 e 2, che verrà successivamente specificata nei bandi pubblici;

5. studi e piani di cui al successivo sotto-paragrafo 12.2.1.

12.2.1 Ammissibilità di studi e piani

Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del CSR Basilicata o agli obiettivi specifici dello stesso. Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario, se previsto dal pertinente bando, in una delle seguenti forme:

1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;
2. nell'ambito di interventi per lo *"Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione"* di cui all'art.78 del Reg. (UE) 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

³ Per la descrizione della metodologia e la determinazione dei costi si rimanda alla documentazione aggiornata disponibile sul sito della Rete PAC all'indirizzo www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378.

⁴ (Reg. (UE)2021/1060) - *"Articolo 54 - Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni*

Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:

a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a).

Inoltre, se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso può essere utilizzato per un'operazione analoga ai fini della lettera c) del presente articolo".

12.2.2 Spese di gestione

Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

1. spese di funzionamento;
2. spese di personale;
3. spese di formazione e consulenza;
4. spese di pubbliche relazioni;
5. spese finanziarie;
6. spese di rete;
7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3 del par.4.7 del PSP 2023 – 2027.

12.2.3 Contributi in natura

I contributi in natura senza pagamento in denaro, giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art 73 e 74 del Reg. (UE) 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.

Si rinvia al par. 4.7.3 del PSP 2023 – 2027 per le casistiche individuate.

12.3 Spese non ammissibili

Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, ai sensi degli artt.73 e 74 del Reg. (UE) 2021/2115 non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
 1. ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
 2. proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
 3. allevare razze a rischio di estinzione definite all'art. 2, punto 24, del Reg. (UE) 2016/1012 nell'ambito degli impegni di cui all'art.70 del Reg. (UE) 2021/2115;
 4. preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115;
- e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.

- g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento;
- j) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento.

Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

12.3.1 Ammissibilità IVA e di altre imposte e tasse

L'IVA non è un costo ammissibile (capitolo 4.7.3, punto 1.7 del PSP 2023 – 2027), salvo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA divenendo, quindi, un costo reale e definitivo per il beneficiario.

L'IVA che è recuperabile, in qualsiasi modalità, è considerata una spesa non ammissibile per il beneficiario, anche se, di fatto, il beneficiario stesso non esercita il diritto al recupero disposto dalla legislazione nazionale.

12.3.2 Imposta di registro e IRAP

L'imposta di registro, se afferente ad un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento costituisce spesa ammissibile a condizione che non sia recuperabile dal beneficiario, vale a dire nei casi in cui esso rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata ammissibile solo nelle casistiche specifiche elencate nel par. 4.7.3 del PSP 2023 – 2027, cui si rinvia per il dettaglio.

12.4 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

Sulla base di quanto previsto all'art.36 del Reg. (UE) 2021/2116, le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro tipo di finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea (divieto di doppio finanziamento).

Per il **principio di cumulabilità degli aiuti**, un'operazione finanziata dal FEASR può ottenere più forme di sostegno dal CSR 2023 – 2027 e da altri fondi di cui all'art.1, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060, o da altri strumenti dell'Unione, attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) o altre sovvenzioni pubbliche, **solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) 2021/2115**.

Il soggetto richiedente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, dichiara che per la realizzazione dell'operazione per cui chiede il sostegno del FEASR non ha richiesto, né ottenuto, al medesimo titolo, contributi su altri fondi e ad altri enti pubblici: le verifiche relative all'eventuale ottenimento, da parte del beneficiario, di un ulteriore sostegno pubblico concesso per la medesima spesa sono svolte in sede di controllo della domanda di pagamento dell'acconto e della domanda di pagamento del saldo sull'importo totale cumulato concesso.

12.5 Forme di sovvenzione

Le forme di sovvenzione di cui all'art.83 del Reg. (UE) 2115/2021, inserite come opzioni nel CSR Basilicata per ciascun intervento, sono indicate in modo specifico nei Bandi pubblici. Si riporta di seguito l'elenco completo:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;
- b) costi unitari;

- c) somme forfettarie;
- d) finanziamento a tasso fisso.

Se non differentemente disposto dai bandi pubblici, le sovvenzioni individuate nel CSR Basilicata sono trasferite ai singoli beneficiari in base ai costi reali, cioè come rimborso di costi ammissibili effettivamente sostenuti, previsto alla lettera a) dell'art. 83 su richiamato.

L'AdG CSR promuove il ricorso all'utilizzo dei costi semplificati ed, in linea con la passata programmazione 2014 – 2022, intende optare per l'applicazione anche per la programmazione 2023 - 2027 delle metodologie adottate con Determinazione Dirigenziale n.1024 del 3 ottobre 2022 - PSR Basilicata 2014-2022 Misura 4 - sottomisura 4.1 – Recepimento unità di costo standard⁵ per quanto riguarda l'attuazione dell'intervento SRD01 sugli investimenti produttivi agricoli, e con D.G.R. n.805 del 6 novembre 2019, sull'adozione delle UCS per l'attuazione della sottomisura 2.1 del PSR Basilicata 2014 - 2022⁶, per quanto riguarda l'attuazione dell'intervento SRH01 sui servizi di consulenza in agricoltura.

13. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno includono la verifica della ragionevolezza dei costi, con l'utilizzo di un sistema di valutazione adeguato. Per verificare la ragionevolezza dei costi, in assenza di previsione di utilizzo dei costi semplificati elencati nell'art. 83, lettere b), c) e d) del Reg. (UE) 2115/2021, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, da adottare singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

- confronto tra preventivi;
- ricorso a costi di riferimento (prezzi regionali, listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli di impiantistica);
- valutazione tecnica indipendente sui costi.

13.1 Confronto tra preventivi

In caso di acquisizione di forniture materiali (quali impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura) e di servizi da parte di un soggetto richiedente privato è necessaria la presentazione di tre preventivi confrontabili tra loro. La richiesta dei preventivi dovrà essere formulata obbligatoriamente tramite l'applicativo *"Gestione preventivi per domanda di sostegno"*, reso disponibile sulla piattaforma SIAN. I fornitori che riceveranno le richieste avranno a disposizione un'apposita funzione per la compilazione online del preventivo e il suo caricamento a sistema. Tale funzione permette di acquisire a sistema i preventivi che dovranno poi essere utilizzati nelle successive fasi di compilazione ed istruttoria della domanda di sostegno⁷.

I tre preventivi devono essere:

- resi da tre ditte differenti specializzate ed indipendenti;
- comparabili, concorrenziali e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

⁵ a) "Metodologie per l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per la Misura 4 – sottomisura 4.1 dei PSR - Trattori e Mietitrebbie – (Aggiornamento Marzo 2022 – Rete Rurale Nazionale ISMEA) – e che tale documento è scaricabile al seguente indirizzo: www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23584;

b) "Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per le spese di progettazione della Misura 4 - sottomisura 4.1 dei PSR" (Aggiornamento 2021 – Rete Rurale Nazionale – ISMEA) - e che tale documento è scaricabile al seguente indirizzo: www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378;

c) "Metodologia per l'individuazione delle unità delle tabelle standard di costi unitari per gli impianti arborei - Misura 4 - sottomisura 4.1 dei PSR – (Aggiornamento luglio 2022 - Rete Rurale Nazionale ISMEA) – e che tale documento è scaricabile al seguente indirizzo: www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427.

⁶ Recepimento del documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" elaborato dalla Rete Rurale Nazionale con ISMEA, successivamente aggiornato dal documento "Metodologia per l'individuazione delle Unità di Costo Standard (UCS) per i servizi di consulenza - Aggiornamento dei valori - GENNAIO 2023", elaborato da Ismea/RRN.

⁷ Si rinvia per le procedure di dettaglio per l'utilizzo della piattaforma al "Manuale Operativo Utente – Gestione Preventivi", scaricabile sul sito www.sian.it.

La richiesta dei preventivi dovrà essere:

- dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e offerta, sia evidente e senza sottintesi non prevedendo importi a “corpo”;
- omogenea nell’oggetto della fornitura, affinché sia immediato il confronto tra le proposte.

La scelta del preventivo dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici. Il soggetto richiedente dovrà predisporre un apposito prospetto di raffronto con l’indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e da un tecnico competente, accompagnato da una relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico competente, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta ricade sul preventivo riportante il prezzo più basso.

La mancata trasmissione nella documentazione a corredo della domanda di sostegno potrà essere integrabile attraverso il soccorso istruttorio illustrato nel sotto-paragrafo 9.3 delle presenti Disposizioni, solo se esplicitamente indicato nel bando pubblico.

La mancata richiesta di uno solo dei tre preventivi di spesa prima del rilascio della domanda di sostegno da parte del soggetto richiedente comporta l’inammissibilità del costo collegato al relativo bene/servizio.

13.2 Costi di riferimento (prezzari regionali, listini dei prezzi di mercato o database aggiornati)

Il bando pubblico, in funzione delle spese ammissibili per l’intervento, indica quali costi di riferimento e prezzari devono essere utilizzati, specificandone la versione vigente al momento della sua adozione.

Relativamente alla realizzazione di lavorazioni agronomiche o di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), si dovrà adottare il Prezzario Regionale per l’esecuzione di opere pubbliche della Regione Basilicata in vigore al momento della pubblicazione del bando pubblico sul BURB.

In particolare, per queste opere devono essere presentati progetti corredati da elaborati tecnici, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari regionali vigenti e dalla documentazione che sarà individuata nelle disposizioni specifiche contenute in ciascun bando. Per la giustificazione della congruità delle eventuali voci di costo non presenti sui prezzari, dovrà essere predisposta una apposita analisi dei prezzi.

Nei casi previsti dai bandi, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata utilizzando listini dei prezzi di mercato o database purché questi strumenti siano costantemente aggiornati e contengano informazioni realistiche in merito ai costi delle varie categorie di macchine, attrezzature o di lavori.

13.3 Valutazione tecnica indipendente sui costi

In caso di acquisto di beni speciali, per i quali non è possibile la presentazione di tre preventivi, la congruità della spesa deve essere dimostrata tramite relazione tecnica, cioè una autocertificazione redatta da un perito (professionista abilitato all’esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singolo Ordini/Collegi, iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale) nella quale il professionista confermerà i contenuti sotto la propria responsabilità, attestandone l’autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo professionalmente e penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.

Nella relazione tecnica devono essere illustrate esaustivamente le caratteristiche e le peculiarità che rendono il bene non sostituibile o non equivalente ad altri con caratteristiche simili normalmente in commercio e le eventuali differenze di prezzo rispetto a beni similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti, la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli componenti con relative caratteristiche, comparazioni con componenti equivalenti e relativi prezzi.

14. DOMANDA DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento costituiscono le richieste di erogazione del sostegno a seguito dell'ammissione a finanziamento e possono essere presentate nelle seguenti tipologie:

- a) Anticipo
- b) Acconto (SAL – Stato di Avanzamento Lavori)
- c) Saldo finale.

Il beneficiario deve procedere al rilascio delle domande di pagamento di cui all'elenco su riportato, tramite il portale SIAN: inoltre, ha l'obbligo di caricare sul SIAN tutta la documentazione a corredo della domanda di pagamento richiesta nel Bando. In pari data, il beneficiario dovrà caricare la domanda di pagamento e la documentazione in formato digitale non modificabile anche sul SIARB.

Tutte le domande di pagamento e le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti ai fini del percepimento del sostegno, sono sottoposte a controlli amministrativi che verificano:

- la conformità dell'operazione realizzata con l'operazione finanziata con la domanda di sostegno;
- i costi sostenuti e i pagamenti effettuati, ad eccezione dei casi in cui si applica una delle forme o dei metodi di cui all'art. 83, par.1, lettere b), c) o d), del Reg. (UE) 2021/2115;
- il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi applicabili all'operazione, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

L'attività di controllo, i risultati delle verifiche eseguite e le misure adottate in caso di constatazione di difformità sono registrate in un'apposita check-list del controllo amministrativo della domanda di pagamento, predisposta sulla base degli elementi (ICO, elementi e passi del controllo) implementati nel sistema della VeCI. I controlli amministrativi comprendono almeno un controllo in situ presso il beneficiario, per verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti e la loro conformità con quanto ammesso, eseguito di norma prima dell'erogazione del saldo finale e, se connesse a investimenti, a controlli ex post, successivamente all'erogazione del saldo finale.

La competenza del controllo amministrativo della domanda di pagamento è attribuita all'Organismo Pagatore AGEA, che ha delegato tale controllo alla Regione Basilicata tramite la stipula di apposita convenzione, in applicazione dell'art. 9, comma 1, del Reg. (UE) 2021/2116: l'ufficio competente per l'istruttoria delle domande di pagamento è l'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura - U.E.C.A. che, nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni, definisce le disposizioni attuative di dettaglio, secondo quanto disposto dall'O.P. Agea.

In sede di verifica della domanda di pagamento l'Ufficio UECA si riserva di chiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quanto trasmesso, ai fini della completezza e correttezza dei controlli amministrativi sulle domande.

14.1 Domanda di anticipo

L'art. 44, comma 3, del Reg. (UE) 2021/2116 prevede che si possano versare anticipi fino al 50 % del sostegno concesso nell'ambito degli interventi di cui agli art. 73, 74 (interventi di investimento) e 77 (interventi di cooperazione) del Reg. (UE) 2021/2115. In riferimento al CSR 2023-2027 Basilicata, la possibilità di concedere anticipi ai beneficiari è indicata nelle singole schede di intervento e nei bandi pubblici. Il versamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, di una fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo dell'anticipo stesso, che consenta l'escussione diretta di tale importo qualora il diritto all'anticipo non venga successivamente riconosciuto.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore dell'Organismo Pagatore, è rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.lgs. 01/09/1993, n.385 ovvero prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione, deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e firmata dal beneficiario e dal fideiussore usando la stessa modalità di firma, che può essere olografa (scritta a mano) o digitale (entrambe in formato pades o cades).

Nel caso firma olografa, entro 30 giorni dalla richiesta di anticipazione, la polizza dovrà essere consegnata a mano o trasmessa in originale cartaceo presso gli uffici UECA, pena la revoca del contributo concesso.

Se il beneficiario è un ente pubblico, quale garanzia può essere presentato un atto emesso dall'organo decisionale dell'ente, nel quale vi sia l'impegno a versare all'O.P. l'importo coperto dalla garanzia qualora il diritto all'anticipo non venga riconosciuto.

Come già specificato nel Par.6 delle presenti Disposizioni attuative, decorsi 5 (cinque) mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione individuale del sostegno non sarà più possibile il rilascio della domanda di pagamento dell'anticipazione da parte del beneficiario.

14.2 Domande di acconto

Per gli interventi del CSR Basilicata è prevista la possibilità di erogare acconti a seguito della presentazione di stati di avanzamento delle opere e delle attività finanziarie. Nel bando è specificata la documentazione minima che il beneficiario è tenuto a presentare contestualmente alla domanda di pagamento dell'acconto ai fini della rendicontazione finale dell'intervento. Per un maggiore dettaglio si rinvia al Manuale di istruttoria della domanda di pagamento a cura dell'Ufficio UECA, responsabile per questa fase.

Alla Domanda di Pagamento per Acconto, oltre alla documentazione prevista dalle presenti Disposizioni Generali e dai singoli bandi, è fatto obbligo di allegare la seguente documentazione:

- a) le fatture di acconto debitamente quietanzate;
- b) un elenco descrittivo degli interventi in corso di realizzazione e delle relative spese sostenute;
- c) copia dei contratti o degli ordini relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base dei quali sono stati effettuati i pagamenti delle fatture di acconto;
- d) una dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le spese rendicontate sono esclusivamente riferite agli investimenti e/o alle opere previste dal progetto finanziato.

Per gli interventi per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l'anticipo, o, qualora previsto, l'anticipo non sia stato percepito, l'acconto può essere richiesto solo se l'operazione presenta uno stato di avanzamento pari ad almeno il 25% della spesa ammessa.

L'acconto (SAL) non potrà essere richiesto nei **90 (novanta) giorni** precedenti il termine del progetto come indicato nell'atto di concessione/proroga.

Per le operazioni che prevedono il pagamento del sostegno in base alle spese effettivamente sostenute, l'importo minimo della spesa ammissibile ai fini della concessione dell'acconto deve essere comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti. Nel caso l'operazione preveda il pagamento in base ai costi semplificati, si prende a riferimento il livello di avanzamento nella realizzazione degli investimenti e delle attività ammesse per l'operazione.

Se il beneficiario ha percepito l'anticipo, **il beneficiario può ottenere il l'acconto a condizione che dimostri uno stato di avanzamento fisico e finanziario dell'operazione pari almeno al 20% della spesa pubblica ammessa e**

che potrà variare fino ad un massimo del 30%, sulla base della percentuale dell'aliquota di sostegno prevista in ciascun intervento o azione specifica, che sarà inserita nel bando pubblico. Si riporta di seguito una tabella meramente esemplificativa del circuito finanziario che si attiva con l'anticipo: gli importi degli acconti successivi al I acconto, riportati nella tabella, sono anch'essi esemplificativi.

La somma degli acconti per stati di avanzamento lavori (SAL) non può superare il 90% dell'importo del contributo ammesso.

Tabella 1 – Ipotesi del circuito finanziario sulle domande di pagamento in caso di erogazione di un anticipo

Caso 1)					
Spesa pubblica ammessa	300.000,00				
Contributo pubblico concesso	50%		150.000,00		
Finanziamento privato	50%		150.000,00		
Anticipo del contributo concesso	50%		75.000,00		
Domanda di pagamento	% sulla spesa pubblica ammessa	Avanzamento fisico e finanziario		Spesa cumulata	Avanzamento fisico e finanziario in %
anticipo	(75.000,00)				
I acconto	20%	60.000,00		60.000,00	20%
II acconto	35%	105.000,00		165.000,00	55%
III acconto	35%	105.000,00		270.000,00	90%
saldo	10%	30.000,00		300.000,00	100%
	100%	300.000,00			75.000,00
Caso 2)					
Spesa pubblica ammessa	300.000,00				
Contributo pubblico concesso	60%		180.000,00 <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>		
Finanziamento privato	40%		120.000,00		
Anticipo del contributo concesso	50%		90.000,00		
Domanda di pagamento	% sulla spesa pubblica ammessa	Avanzamento fisico e finanziario		Spesa cumulata	Avanzamento fisico e finanziario in %
anticipo	(90.000,00)				
I acconto	25%	75.000,00		75.000,00	25%
II acconto	30%	90.000,00		165.000,00	55%
III acconto	35%	105.000,00		270.000,00	90%
saldo	10%	30.000,00		300.000,00	100%
	100%	300.000,00			90.000,00
Caso 3)					
Spesa pubblica ammessa	300.000,00				
Contributo concesso	70%		210.000,00 <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>		
Finanziamento privato	30%		90.000,00		
Anticipo del contributo concesso	50%		105.000,00		
Domanda di pagamento	% sulla spesa pubblica ammessa	Avanzamento fisico e finanziario		Spesa cumulata	Avanzamento fisico e finanziario in %
anticipo	(105.000,00)				
I acconto	30%	90.000,00		90.000,00	30%
II acconto	30%	90.000,00		180.000,00	60%
III acconto	30%	90.000,00		270.000,00	90%
saldo	10%	30.000,00		300.000,00	100%
	100%	300.000,00			105.000,00

14.3 Domande di saldo finale

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione degli investimenti e delle altre attività effettivamente realizzate a seguito della concessione del sostegno.

Nel bando è specificata la documentazione minima che il beneficiario è tenuto a presentare contestualmente alla domanda di pagamento del saldo ai fini della rendicontazione finale dell'intervento. Per un maggiore dettaglio si rinvia al Manuale di istruttoria della domanda di pagamento a cura dell'Ufficio UECA, responsabile per questa fase.

La domanda di pagamento del saldo deve essere rilasciata sul portale SIAN entro il termine massimo stabilito nell'atto di concessione del sostegno.

Per le operazioni che prevedono il pagamento del sostegno in base alle spese effettivamente sostenute, l'importo della spesa ammissibile ai fini della erogazione del saldo deve essere comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti. Se l'operazione prevede il pagamento in base ai costi semplificati, l'importo del saldo, se non diversamente specificato nel bando, è calcolato in base alla dimostrazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti e delle attività ammesse.

Inoltre, nel caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto al progetto approvato, si applica la rideterminazione proporzionale alle spese effettivamente rendicontate, per tutte le voci di spesa che prevedono una percentuale massima rispetto alla spesa totale ammissibile.

15. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

I pagamenti dovranno seguire le seguenti disposizioni:

Bonifico o ricevuta bancaria (Riba) - Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via "home banking", il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

Carta di credito e/o bancomat - Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'operazione con cui è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Assegno - Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale - Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

Vaglia postale - Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

MAV (bollettino di Pagamento Mediante Bando) - Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante

un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali -
In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Non è mai ammesso il pagamento mediante contanti.

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

Tutti i giustificativi di spesa e di pagamento (fatture, bonifici, liberatorie, ecc.) dovranno riportare il Codice Univoco di Progetto (CUP) assegnato ed il numero di domanda SIAN cui la spesa è correlata.

Tutte le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno o dopo la presentazione della stessa ma prima della sottoscrizione dell'atto di concessione (quindi prima dell'assegnazione del CUP), dovranno, comunque, assicurare la tracciabilità di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare il numero della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata nonché la dicitura *"C.S.R. del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Basilicata - Bando pubblico relativo all'Intervento SR__ approvato con D.G.R. n.__ del __/__/__"*.

Le fatture prive di CUP o di indicazione equipollente non saranno considerate ammissibili al pagamento.

16. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I soggetti beneficiari, oltre al rispetto tutti gli impegni specifici dell'intervento di riferimento, dovranno rispettare anche i seguenti obblighi:

- obblighi derivanti da quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1060 in tema di stabilità delle operazioni (Vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso);
- obblighi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente bancario/postale intestato/co-intestato al beneficiario, in tema di tracciabilità e verificabilità dei pagamenti;
- obblighi ad apporre sull'intera documentazione tecnico-contabile un riferimento chiaro al CSR Basilicata ed all'Intervento finanziato;
- obblighi di comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio come da art.131 del Reg (UE) 2115/2021;
- obblighi derivanti dal rispetto dei tempi di presentazione delle domande di pagamento;
- obblighi legati al rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno;
- obblighi connessi alla conservazione e disponibilità per un periodo di cinque anni successivi alla liquidazione del saldo finale, di tutta la documentazione relativa alla operazione finanziata o cofinanziata in ambito CSR, compresa la documentazione originale di spesa, al fine di consentire, in qualsiasi momento, attività di controllo della Commissione europea, della Corte dei Conti Europea, della Regione Basilicata o di altri organismi deputati;
- obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie;
- obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui al Reg. (UE) 2022/129 e relativo Allegato II;
- obblighi di restituzione delle somme percepite e non utilizzate o non ammesse a finanziamento,

maggiorate da sanzioni ed interessi legali, ove applicabili.

17. RECESSO (RINUNCIA) DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al mantenimento di un intervento o di uno o più impegni collegati all'intervento per il quale è stata presentata una domanda di sostegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. Fatti salvi i casi di forza maggiore all'art.3 del Reg. (UE) 2021/2116, il recesso anticipato, totale o parziale, comporta, di norma, la decadenza totale o parziale dal sostegno e il recupero, anch'esso totale o parziale, delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali. Il recesso parziale non è consentito nei confronti di obblighi o di elementi di priorità che condizionano l'ammissibilità o meno a contributo di un beneficiario.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione dell'atto di concessione individuale del sostegno non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la decadenza dal sostegno;
- quando è stata inviata al beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento del controllo in loco.

18. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOstanze ECCEZIONALI

Ai sensi dell'art.3 del Reg. (UE) 2021/2116, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Nei casi precedentemente elencati, il Beneficiario non è tenuto alla restituzione (né parziale, né totale) degli importi percepiti in relazione agli interventi realizzati, né si applica alcuna sanzione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, unitamente alla relativa documentazione probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente della Direzione Politiche agricole, alimentari e forestali per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento della causa di forza maggiore è subordinato all'espletamento delle necessarie attività di verifica da parte degli Uffici competenti.

19. INTERVENTI SOGGETTI ALLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Come disposto nel par.4.7.3 del PSP 223 – 2027, punto 6, le disposizioni attuative regionali devono indicare le condizioni necessarie al fine di soddisfare quanto richiesto dagli atti unionali in materia di aiuti di stato per attestare la compatibilità degli aiuti concessi con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lettera c) del Trattato.

Ai sensi dell'art.145, paragrafo 2, del Reg.(UE) 2021/2115, agli interventi del PSP 2023-2027 che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE (attività e prodotti fuori Allegato I), si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso trattato e quindi le norme in materia di aiuti di Stato.

Ciascuna scheda di intervento del PSP e del CSR Basilicata riporta, al paragrafo 8 *"Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato"*, le specifiche indicazioni relative alla applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato ed elenca gli strumenti da utilizzare per la procedura di autorizzazione.

Gli aiuti di Stato sono suddivisi nelle tre seguenti categorie:

Aiuti soggetti a notifica preventiva	<ul style="list-style-type: none"> ▪ i regimi notificati ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2023/2027 (Decisione 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022)
Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva	<ul style="list-style-type: none"> ▪ i regimi esentati ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione (Regolamento ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; ▪ i regimi esentati ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 della Commissione (Regolamento GBER), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Aiuti cd. <i>de minimis</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reg (UE) 2023/2831 concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>»

I singoli bandi specificano il regime applicabile e la relativa documentazione da produrre in relazione allo stesso regime di aiuto attivato: pertanto, il bando e l'atto di concessione del sostegno devono riportare i riferimenti alle norme sugli aiuti di Stato dell'Unione applicabili, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, e alle specifiche disposizioni della stessa norma cui si riferisce l'aiuto in questione.

Per gli interventi del CSR 2023-2027 che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di Stato, il soggetto richiedente è informato, se questo rientra tra i cosiddetti aiuti *de minimis*, o, in alternativa, è informato sul codice del regime di aiuto di Stato in base al quale gli è concesso l'aiuto. Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, gli atti di concessione del sostegno riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto, che rappresenta il valore che una sovvenzione o agevolazione finanziaria assume in termini di aiuto economico effettivo. Nel caso di aiuti concessi in forma di sovvenzione, l'ESL corrisponde all'importo dell'aiuto concesso.

19.1 Condizioni valide per i regimi di aiuto di stato notificati o comunicati in esenzione dalla notifica

Gli aiuti concessi a valere sugli interventi CSR Basilicata 2023 2027, che sono assoggettati alle regole sugli aiuti di Stato, devono rispettare le seguenti disposizioni:

- **Clausola Deggendorf** - Non è ammesso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. In altri termini, non è ammesso il pagamento di aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non rimborsati o depositati in un conto bloccato fatta eccezione ai regimi di aiuto per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura («PEI») concessi a

norma degli art. 40 e 61 del Reg. (UE) 2022/2472. Al riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'art.46 della Legge 24 dicembre 2012 n.234⁸.

- **Imprese in difficoltà** - Non è ammessa la concessione di aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art.2, punto 18 del Reg. (UE) n.651/2014.
- **Effetto di incentivazione** - Gli aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione, cioè devono essere tali da spingere l'impresa ad intraprendere un'attività che senza l'aiuto non avrebbe intrapreso o avrebbe realizzato parzialmente o in modo diverso.

Si considera che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario, ha presentato domanda di aiuto scritta alle autorità nazionali. Pertanto, gli aiuti sono privi di effetto di incentivazione se, nel momento in cui il beneficiario inoltra domanda, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio.

- **Cumulo**

Agli aiuti di Stato si applicano le regole sul cumulo previste dalla pertinente normativa unionale in materia di aiuti di Stato. In generale:

- gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base ad un regolamento di esenzione per categoria o ad una decisione della Commissione europea;
- gli aiuti senza costi ammissibili individuabili (es. premi) possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili, mentre con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione europea;
- gli aiuti di Stato notificati o comunicati in esenzione non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo ad un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiore a quelli stabiliti dal regolamento di esenzione per categoria o dagli Orientamenti.

- **Soglie di notifica**

Agli aiuti di Stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all'art.4 del Reg. (UE) n.651/2014 e all'art.4 del Reg. (UE) 2022/2472. Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

- **Obblighi di pubblicizzazione e informazione**

Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dai Regolamenti e dagli Orientamenti unionali in materia di Aiuti di Stato sono assolti attraverso la pubblicazione delle informazioni nella sezione trasparenza specifica prevista dal Registro nazionale degli Aiuti (RNA) e dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le informazioni sono disponibili al seguente link: www.sian.it/portale/dati/Aiuti Nazionali/.

L'AdG CSR pubblica nel sito www.csrbasilicata.it, le informazioni sintetiche sui regimi di aiuto ed il link al testo integrale di ciascun regime di aiuto.

⁸ L. n.234 del 24/12/2012 - "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", pubblicata sulla GURI n.3 del 04/01/2013, art.46: "Divieto di erogazione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati".

19.2 Regime “de minimis”

Il Reg. (EU) 2023/2831 disciplina l’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE all’aiuto di Stato di minimo rilievo economico che non è in grado di distorcere la concorrenza e per il quale non è necessario richiedere notifica preventiva alla Commissione Europea.

L’importo complessivo degli aiuti concessi è stato aggiornato rispetto al precedente Reg. (UE) n.1407/2013, passando da euro 200.000,00 ad euro 300.000,00, nell’arco di tre anni solari precedenti alla data di concessione del sostegno per impresa unica, ovvero l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica⁹. Il collegamento tramite persone fisiche viene ricompreso nel perimetro di impresa unica.

19.3 Il Registro Nazionale Aiuti di Stato e il Registro Aiuti di Stato Sian

Si applicano le disposizioni di cui all’art.52 della Legge 24 dicembre 2012 n.234 e del Decreto Interministeriale 31 maggio 2017 n.115, che hanno istituito il Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Prima della concessione del sostegno devono essere obbligatoriamente effettuati i seguenti controlli, attraverso l’estrazione di visure dal Registro Nazionale Aiuti ed in particolare:

- “visura aiuti” e “visura Deggendorf”, nel caso di aiuti notificati o in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n.651/2014 o del Reg (UE) 2022/2472;
- “visura de minimis” e “visura aiuti”, per il controllo del massimale relativo agli aiuti già concessi ad un’impresa unica nel caso di aiuti de minimis ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831:

In seguito all’ammissione a sostegno, gli aiuti devono essere obbligatoriamente registrati nell’apposito Registro. La registrazione dei regimi di aiuti deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali; gli atti di concessione del sostegno devono riportare, infatti, obbligatoriamente i pertinenti codici identificativi degli aiuti concessi.

L’AdG CSR 2023-2027 per il tramite dell’Ufficio responsabile ad hoc individuato, è tenuta alla registrazione della misura di aiuto (regime di aiuti o aiuti ad hoc) attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro nazionale. In base alla normativa sugli aiuti di Stato applicata, gli aiuti di Stato concessi a valere sul PSP 2023-2027 sono registrati:

- nel Registro Aiuti di Stato SIAN, in caso di regimi notificati o comunicati in esenzione ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472;

⁹ In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” in precedenza concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha frutto, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”.

Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

- nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, in caso di regimi comunicati in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n.651/2014 o regimi *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831.

L'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di Stato e aiuti de minimis, l'indicazione dei codici identificativi negli atti di concessione e l'adempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti individuali, costituiscono condizione legale di efficacia dei medesimi atti.

20. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'art.123, paragrafo 2, lettera j), del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'allegato III Punto 2 del Reg. (UE) 2022/129, l'AdG CSR assicura che i beneficiari degli interventi finanziati dal FEASR – ad eccezione di quelli connessi alla superficie e agli animali – diano adeguata evidenza al sostegno ricevuto nell'ambito del Piano Strategico della PAC, conformemente agli obblighi unionali in materia di informazione, pubblicità e visibilità. In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando, secondo le specifiche dell'allegato II del Reg (UE) 2022/129:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il Beneficiario deve informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500.000 EUR, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- d) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50.000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500.000 EUR, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II;
- e) per le operazioni che consistono nel sostegno a operazioni Leader, servizi di base e infrastrutture non rientranti nell'ambito delle lettere c) e d) per le quali il sostegno pubblico totale supera 10.000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 100 000 EUR, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione.

f) Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader.

Il mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità determina l'applicazione di sanzioni nella misura stabilita dalle Disposizioni comuni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari - Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SIGC) di cui alla D.D. n.4BE.2025/D.00237 del 15/03/2025.

21. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, REVOCHE E RECUPERI

Il quadro sanzionatorio del CSR Basilicata 2023 – 2027 è stato delineato nelle *“Disposizioni comuni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari - Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi NON SIGC)”*, adottato con D.D. n.4BE.2025/D.00237 del 15/03/2025, di recepimento delle indicazioni emanate nei decreti nazionali in relazione alla mancata osservanza delle disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale, che qui si richiamano:

- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n.42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n.188 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Decreto 26 febbraio 2024 n.93348 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente *“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”*.

Le riduzioni si applicano di norma nei casi in cui siano riscontrate irregolarità o inadempienze non tali da pregiudicare integralmente l'operazione, ma sufficienti a determinare una diminuzione del livello di conformità rispetto agli impegni assunti o agli obblighi di condizionalità. In tali casi, l'importo del contributo può essere proporzionalmente ridotto, anche in funzione dell'entità delle spese non ammissibili o delle carenze riscontrate.

Le esclusioni intervengono nelle ipotesi in cui l'irregolarità o l'inadempimento siano di particolare gravità, tali da compromettere la legittimità del sostegno o la coerenza dell'operazione con gli obiettivi dell'intervento, ovvero nei casi di violazioni sistematiche o di mancata collaborazione ai controlli. L'esclusione può riguardare l'operazione in corso o, nei casi più gravi, comportare l'esclusione dall'accesso ad ulteriori misure o bandi per un determinato periodo.

La revoca del contributo, totale o parziale, interviene quando, in esito all'attività istruttoria o di controllo, si accerti la mancanza dei requisiti di ammissibilità, la violazione grave degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, la falsità o mendacità delle dichiarazioni rese, ovvero altre circostanze tali da rendere indebito il sostegno riconosciuto. La revoca comporta l'attivazione della procedura di recupero delle somme già erogate,

maggiorate degli interessi legali eventualmente dovuti, in conformità alle disposizioni unionali e nazionali in materia di recupero degli aiuti indebitamente percepiti.

I recuperi sono disposti dall'Amministrazione o dall'O.P. a seguito della constatata irregolarità. In ogni caso, il procedimento sanzionatorio e di recupero deve essere condotto nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge n. 241/1990, assicurando il contraddittorio con il beneficiario e la piena conoscibilità degli atti.

Il quadro sanzionatorio specifico di ogni intervento del CSR Basilicata è dettagliato nei relativi bandi di attuazione.

22. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del CSR Basilicata 2023 - 2027 è finalizzato ad assicurare la corretta attuazione in termini di raggiungimento dei target di spesa e di risultato specifici, attraverso la rilevazione dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle operazioni cofinanziate.

Tutti i beneficiari sono obbligati a fornire tutti i dati richiesti fin dalla compilazione della domanda di sostegno e a rendere disponibili, anche successivamente su richiesta dell'AdG CSR, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico, procedurale, finanziaria e di valutazione del CSR Basilicata.

23. CONCLUSIONI DELLE OPERAZIONI E CHIUSURA DEL CSR BASILICATA 2023 - 2027

Ai sensi dell'art. 86, par. 4 del Reg. (UE) 2021/2115 sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario non prima del 1° gennaio 2023 e pagate entro il 31 dicembre 2029. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l'aiuto in questione è effettivamente pagato dall'O.P. Agea entro il 31 dicembre 2029.

Al fine di consentire il corretto svolgimento di tutti i controlli cui sono sottoposte le domande di pagamento prima della fase di liquidazione da parte dell'O.P. AGEA, tutte le operazioni devono essere concluse **entro e non oltre il 30 settembre 2029**, salvo eventuali diverse indicazioni fornite nelle linee guida per la chiusura del CSR Basilicata 2023 -2027. Per la definizione di **conclusione dell'operazione** si ricorda che si intende la **conclusione fisica e finanziaria degli stessi (ultimazione dei pagamenti ed acquisizione delle relative quietanze, rilascio della domanda di pagamento a saldo mediante il portale SIAN e caricamento di tutta la documentazione a corredo sul SIAN stesso)**. Si evidenzia che la domanda di saldo e la documentazione richiesta, in pari data, deve essere trasmessa in formato digitale portatile statico non modificabile anche attraverso il SIARB.

24. DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti disposizioni entrano in vigore dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e trovano applicazione per tutti i Bandi pubblici di attuazione degli Interventi del CSR Basilicata, salvo quanto diversamente e specificamente previsto da norme unionali o nazionali sopravvenute, immediatamente applicabili.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Disposizioni, si fa riferimento alle versioni vigenti al momento del PSP Italia 2023-2027, del CSR Basilicata 2023 - 2027, ai regolamenti europei vigenti, alla legislazione nazionale e regionale vigente, nonché alle ulteriori disposizioni in materia di controlli emanate dall'O.P. Agea, ai sensi dell'art.9 del Reg. (UE) 2021/2116.

In casi particolari, debitamente motivati in relazione alla specificità dell'intervento, alla natura dei beneficiari

o a esigenze organizzative e attuative, i Responsabili di Intervento possono proporre deroghe puntuali alle presenti disposizioni, purché tali deroghe siano espressamente indicate nel dispositivo dell'atto di adozione del Bando pubblico e siano preventivamente condivise con l'AdG CSR Basilicata. Tali deroghe non possono in ogni caso contrastare in alcun modo con il quadro regolamentare dell'Unione europea e delle disposizioni legislative vigenti, né tantomeno determinare condizioni di disparità di trattamento tra i beneficiari.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione o esecuzione delle presenti disposizioni, nonché degli atti da esse derivanti, è competente in via esclusiva il Foro di Potenza, ferma restando la possibilità per i beneficiari di attivare gli ordinari strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dall'ordinamento.